

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1202 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'India ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha revocato l'accreditamento degli organismi di controllo «APOF Organic Certification Agency» (AOCA- IN-ORG-002), «Bhumaatha Organic Certification Bureau» (BOCB-IN-ORG-034), «Karnataka State Organic Certification Agency» (IN-ORG-027) e ha sospeso l'accreditamento dell'organismo di controllo «Faircert Certification Services Pvt Ltd» (IN-ORG-023).
- (3) Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha revocato l'accreditamento degli organismi di controllo «Japan Grain Inspection Association» (JP-BIO-039) e «OCIA Japan» (JP-BIO-008).
- (4) Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto l'organismo di controllo «Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils» (JP-BIO-042).
- (5) La Repubblica di Corea ha chiesto alla Commissione di riconoscere come autorità competente, oltre al «Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs», il «National Agricultural Products Quality Management Service».
- (6) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 reca l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Alla luce delle nuove informazioni e richieste pervenute alla Commissione dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.
- (7) La Commissione ha ricevuto da «Albinspekt bio.inspecta» la richiesta di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto, a causa della sua fusione con «Bio.inspecta AG».

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

- (8) Diverse partite di prodotti importati in provenienza dall'India e dall'Egitto e certificati come biologici da Biocert International Pvt Ltd sono state contaminate con prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica e/o nella produzione convenzionale nell'Unione, tra cui l'ossido di etilene (ETO), che è cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione. Ne è conseguita una serie di notifiche nel sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS). Nelle partite sono stati rilevati livelli di contaminazione generalmente superiori ai livelli massimi di residui di ossido di etilene stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (9) Inoltre «Biocert International Pvt Ltd» non ha dimostrato che i prodotti biologici importati sotto il suo controllo sono stati ottenuti conformemente a norme di produzione e assoggettati a un regime di controllo equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti della Commissione (CE) n. 889/2008 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1235/2008 ⁽⁶⁾.
- (10) Biocert non ha dimostrato che tutti gli operatori controllati da «Biocert International Pvt Ltd» sono stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente e che siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continuo ed efficace conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (11) In più «Biocert International Pvt Ltd» non ha adottato misure correttive adeguate in risposta alle irregolarità e alle violazioni osservate.
- (12) Infine l'organismo di accreditamento IOAS ha informato la Commissione di aver revocato il suo accreditamento ISO/IEC 17065 in relazione a «Biocert International Pvt Ltd» per tutte le categorie di prodotti e in tutti i paesi terzi per i quali era accreditato, per non aver ottemperato a sanzioni precedenti, non aver adottato le specifiche azioni richieste e per non aver avviato alle non conformità.
- (13) Per ciascuno dei motivi di cui ai considerando da 8 a 12 e conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione ⁽⁷⁾, «Biocert International Pvt Ltd» dovrebbe essere depennato dall'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
- (14) «Ecograppo Italia» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo.
- (15) La Commissione ha ricevuto la richiesta di «Indocert» di revocare il suo riconoscimento per la Cambogia.
- (16) La Commissione ha ricevuto la richiesta di «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di revocare il suo riconoscimento per l'Albania, il Bangladesh, il Bhutan, la Bielorussia, Cuba, l'Etiopia, la Guinea-Bissau, l'India, l'Iran, il Kosovo, la Mongolia, il Nepal e il Pakistan. «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» ha inoltre comunicato alla Commissione la variazione dell'indirizzo del proprio sito Internet.
- (17) «Organic Standard» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è così modificato:

- 1) nella sezione «**INDIA**», tabella del punto 5, le righe relative ai numeri di codice IN-ORG-002, IN-ORG-023, IN-ORG-027 e IN-ORG-034 sono soppresse;
- 2) nella sezione «**GIAPPONE**», la tabella del punto 5 è così modificata:
 - a) le righe relative ai numeri di codice JP-BIO-008 e JP-BIO-039 sono soppresse;
 - b) è aggiunta la riga seguente:

| | | |
|-------------|--|--|
| «JP-BIO-042 | Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils | www.syken.or.jp ; |
|-------------|--|--|

- 3) nella sezione «**REPUBBLICA DI COREA**», il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. Autorità competenti: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do e National Agricultural Products Quality Management Service (NAQS), www.naqs.go.kr/eng/main/main.do».

—

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

- 1) la sezione relativa a «**Albinspekt bio.inspecta**» è soppressa;
 - 2) la sezione relativa a «**Biocert International Pvt Ltd**» è soppressa;
 - 3) nella sezione relativa a «**Ecograppo Italia**», il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Indirizzo: via Siracusa angolo via Merano, 95037 San Giovanni La Punta (Catania), Italia»;
 - 4) nella sezione relativa a «**Indocert**», tabella del punto 3, la riga relativa alla Cambogia è soppressa;
 - 5) la sezione relativa a «**Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH**» è così modificata:
 - a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Sito Internet: www.kiwa.de/bio»;
 - b) nella tabella del punto 3, le righe relative ad Albania, Bangladesh, Bhutan, Bielorussia, Cuba, Etiopia, Guinea-Bissau, India, Iran, Kosovo, Mongolia, Nepal e Pakistan sono soppresse;
 - 6) nella sezione relativa a «**Organic Standard**», il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Sito Internet: <http://www.organicstandard.ua>».
-